

## **CIRCOLARE MENSILE - MAGGIO 2023**

### **Informative ricorrenti per la clientela di studio**

---

|   |        |
|---|--------|
| Acconto Imu 2023  | pag. 2 |
| Dichiarazioni Imu: le variazioni relative all'anno 2021 e 2022 vanno comunicate entro il 30 giugno 2023 | pag. 6 |
| Bozze registri Iva precompilati: da maggio la verifica delle operazioni Iva del I trimestre 2023        | pag. 9 |

### **Occhio alle scadenze**

---

|   |         |
|---|---------|
| Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2023 | pag. 11 |
|---|---------|

## Informative e news per la clientela di studio

---

### ACCONTO IMU 2023

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

#### Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

|              | Scadenza                | Parametri di calcolo  |
|--------------|-------------------------|---|
| Acconto 2023 | <b>16 giugno 2023</b>   | <b>Aliquote anno precedente</b>                                   |
| Saldo 2023   | <b>18 dicembre 2023</b> | <b>Aliquote anno in corso</b> (se pubblicate entro il 28 ottobre) |

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

#### Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

| Codice tributo Imu | Immobile                           | Destinatario versamento |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 3912               | Abitazione principale e pertinenze | Comune                  |
| 3914               | Terreni                            | Comune                  |
| 3916               | Aree fabbricabili                  | Comune                  |
| 3918               | Altri fabbricati                   | Comune                  |
| 3925               | Fabbricati D                       | Stato                   |
| 3930               | Fabbricati D (incremento)          | Comune                  |

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

### Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

### I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

### Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

|   |   | Imu                     |
|---|---|-------------------------|
| Fabbricati  | ➔ | Sì                      |
| Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | ➔ | No (solo A/1, A/8, A/9) |
| Fabbricati rurali   | ➔ | Sì                      |
| Aree fabbricabili   | ➔ | Sì                      |
| Terreni agricoli  | ➔ | Sì                      |

#### ➔ *Fabbricati*

Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

| Categoria catastale                   | Moltiplicatore |
|---------------------------------------|----------------|
| A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7 | <b>160</b>     |
| B                                     | <b>140</b>     |
| C/3 - C/4 - C/5                       | <b>140</b>     |
| A/10 e D/5                            | <b>80</b>      |
| D (escluso D/5)                       | <b>65</b>      |
| C/1                                   | <b>55</b>      |

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

#### ➔ *Terreni agricoli*

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile sono del tutto esenti.

#### ⇒ Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### DICHIARAZIONI IMU: LE VARIAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2021 e 2022 VANNO COMUNICATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 della L. 160/2019 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *“entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”*.

In relazione alle variazioni relative al periodo d'imposta 2021, l'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 aveva stabilito che la scadenza fosse posticipata rispetto al termine ordinario e fissata al 31 dicembre 2022; successivamente, il decreto milleproroghe (articolo 3, comma 1, D.L. 198/2022) ha ulteriormente prorogato la scadenza al prossimo 30 giugno 2023.

Pertanto, entro il prossimo **30 giugno 2023** dovranno essere presentate le dichiarazioni Imu per comunicare al comune di ubicazione dell'immobile interessato le variazioni avvenute nel corso dei periodi d'imposta 2021 e 2022.

Oltre alla modalità di presentazione cartacea, sempre e comunque ammessa, così come l'invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ovvero la pec, attualmente è consentito utilizzare anche il canale telematico, tramite i servizi Entratel e Fisconline; quest'ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

Per la presentazione della dichiarazione Imu occorre utilizzare il modello approvato con il D.M. 29 luglio 2022, utilizzabile tanto per l'Imu quanto per l'Impi (imposta municipale sulle piattaforme marine).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni in passato presentate ai fini dell'Imu e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Pertanto, se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi in uno dei casi in cui si è tenuti a presentare la dichiarazione, non occorre ripresentare la stessa.

#### Dichiarazione Imu

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, come detto, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale

esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota;
- fabbricati merce invenduti (secondo il Mef, in questo caso la presentazione della dichiarazione dal 2022 è condizione per l'applicazione dell'esenzione);
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, i seguenti casi:

- i beni utilizzati in forza di un contratto di *leasing*;
- le compravendite o le modifiche di valore di un'area edificabile;
- l'intervenuta esenzione sui fabbricati;
- la riduzione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta che li utilizzano quale abitazione principale;
- i fabbricati posseduti e non locati che le imprese di costruzione non sono riuscite a vendere (tassati con aliquota ridotta sino al 2021, esenti dal 2022);
- l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

### Le esenzioni Covid

Oltre alle esenzioni a regime, si devono ricordare altresì quelle legate al quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l'Imu durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

- articolo 177, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
- articolo 78, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articolo 9 e 9-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
- articolo 1, comma 599, L. 178/2020;
- articolo 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.

Per tali ipotesi occorre presentare la dichiarazione Imu.

In tal caso sarà sufficiente barrare l'apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

## Dichiarazione Imu Enc

Il D.L. 73/2022 e il D.L. 198/22 sono intervenuti anche in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa agli enti non commerciali: con riferimento al periodo d'imposta 2021 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Pertanto, anche in relazione agli enti non commerciali, entro il prossimo 30 giugno 2023 andranno presentate le dichiarazioni Imu relative al 2021 e al 2022.

L'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'articolo 1, comma 759, lettera g), L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012.

Come precisato dall'articolo 1, comma 770, L. 160/2019, tali soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione ogni anno.

Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello (che, a differenza della dichiarazione Imu ordinaria, non è ancora stato emanato); in attesa di tale provvedimento, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).



## Informative e news per la clientela di studio

---

### **BOZZE REGISTRI IVA PRECOMPILATI: DA MAGGIO LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI IVA DEL I TRIMESTRE 2023**

L'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015 (modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 10 del c.d. Decreto Sostegni) prevede che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate stessa, in un'apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Iva e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021 sono state individuate:

- le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4;
- la platea dei destinatari;
- le modalità di accesso da parte degli operatori Iva e degli intermediari delegati.

Con il più recente **provvedimento direttoriale prot. n. 9652/2023** dello scorso **12 gennaio 2023** l'Agenzia delle entrate ha esteso al 2023 il periodo di sperimentazione relativo alla messa a disposizione dei contribuenti delle bozze dei registri Iva precompilati, ampliando, rispetto al precedente provvedimento direttoriale n. 183994/2021, la platea dei soggetti destinatari dei documenti Iva elaborati dall'Agenzia.

#### **Soggetti attualmente interessati**

- a) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva, ai sensi dell'articolo 7, D.P.R. 542/1999, e successive modifiche;
- b) soggetti che effettuano la liquidazione dell'Iva secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'articolo 32-*bis*, D.L. 83/2012.
- c) soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva ai sensi dell'articolo 74, comma 4, Decreto Iva;
- d) soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- e) soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-*bis*, Decreto Iva, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, di cui alla L. 413/1991 o le aziende di enoturismo, di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, L. 205/2017, o le aziende oleoturistiche, di cui all'articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019

#### **Soggetti (ancora) esclusi**

- a) soggetti che applicano l'Iva separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente

alle diverse attività esercitate;

- b) soggetti che aderiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista dall'articolo 73, Decreto Iva e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979;
- c) soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui agli articoli 70-*bis* e ss., Titolo V-*bis*, Decreto Iva;
- d) soggetti di cui all'articolo 17-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, Decreto Iva, ossia le P.A. definite dall'articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e gli altri enti e società presenti nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Mef 9 gennaio 2018 (*split payment*);
- e) commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973 (ventilazione dei corrispettivi);
- f) operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, D.Lgs. 127/2015, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015;
- g) soggetti che erogano prestazioni sanitarie

In particolare, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, la bozza della comunicazione delle liquidazioni periodiche e il servizio di pagamento delle somme risultanti dalla comunicazione inviata saranno messi a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva inclusi nella platea dei destinatari dei documenti Iva precompilati, anche nel caso in cui i registri Iva non siano convalidati o integrati con le modalità di cui al punto 5.1 del provvedimento dell'8 luglio 2021.

Rinviando pertanto ai contenuti del citato provvedimento 183994/2021 per le modalità operative da seguire, si ricorda con la presente informativa che a partire dal 6 maggio 2023 (6° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento) sarà possibile per i contribuenti interessati in precedenza richiamati, consultare le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (c.d. Lipe) in vista del successivo termine di trasmissione telematica fissato per il successivo 31 maggio 2023.

Ricordiamo, infine, che i soggetti passivi dell'Iva che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano (nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete) ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 600/1973 e cioè il registro degli incassi e pagamenti per i contribuenti in regime di contabilità semplificata. L'obbligo di tenuta dei registri Iva permane, invece, per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1972 (ossia i contribuenti in contabilità semplificata che determinano il reddito sulla base del criterio della registrazione).

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***

#### SCADENZE FISSE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>16</b><br>maggio | <p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrali</b></p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al primo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inail</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b></p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li><li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li><li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li><li>- sulle provvigioni;</li><li>- sui redditi di capitale;</li><li>- sui redditi diversi;</li><li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</li></ul> |
|---------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b><br/>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti</b><br/>Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al primo trimestre 2023.</p> <p><b>ACCISE – Versamento imposta</b><br/>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>   |
| <b>22</b><br>maggio | <p><b>Enasarco: versamento contributi</b><br/>Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2023.</p>  |
| <b>25</b><br>maggio | <p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b><br/>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>   |
| <b>31</b><br>maggio | <p><b>Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva</b><br/>Scade oggi il termine per la presentazione telematica della Lipe relativa al primo trimestre 2023, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b><br/>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b><br/>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p><b>Imposta di bollo</b><br/>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2023 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.</p> |
| <b>15</b><br>giugno | <p><b>Registrazioni contabili</b><br/>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>  |

**Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.